



AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
SEGRETERIA STUDENTI E PUNTO INFORMATIVO OVUD

IL RETTORE

- VISTO il comma 9 dell'art.11 del DM 270/2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, ed in particolare gli artt. 22 e 24;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 29 giugno 2021 e del 30 giugno 2021, con le quali è stato approvato il Regolamento Studenti a.a. 2021/2022, emanato con D.R. n. 283 del 08/07/2021;
- CONSIDERATO che con le sopra citate delibere, il Rettore è stato autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per l'applicazione integrale della normativa approvata;
- VISTI i DD. RR. nr. 283 dell'8 luglio 2021 e n. 335 del 5 agosto 2021;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2021 n. 1041 pubblicato il 30 agosto 2021 con il quale autorizza per l'a.a. 2021/22 all'estensione della NO TAX AREA fino a 22.000€ di ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- CONSIDERATO la necessità di aggiornare il Regolamento studenti a.a. 2021/22 in diverse sue parti.

DECRETA

Art. 1

E' aggiornato e pubblicato nell'apposita pagina del sito di Ateneo il Regolamento studenti per l'anno accademico 2021/2022, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante.

f.to IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola



REGOLAMENTO STUDENTI ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

CAPO I IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2021/2022

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e valutazione delle conoscenze in ingresso

Articolo 4 - Immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale

Articolo 5 - Titolo di ammissione ai corsi di laurea magistrale

Articolo 6 - Procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Articolo 7 - Divieto di contemporanea iscrizione

Articolo 8 - Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

Articolo 9 - Scadenze di pagamento della prima, seconda, terza e quarta rata del contributo a carico dello studente e sovrattasse

Articolo 10 - Diritti e doveri derivanti dal pagamento delle tasse di iscrizione

Articolo 11 - Studenti con titolo di studio estero

Articolo 12 - Riconoscimento accademico di titolo estero

Capo II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 13 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

Articolo 14 - Importi ridotti in base all'ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario

Articolo 15 - Importi ridotti in base all'ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario e al merito (Legge 232/2016 e D.M. 1041/2021)

Articolo 16 - Vincitori e idonei alle borse di studio ADSU finalizzate alla frequenza di Corsi di studio universitari

Articolo 17 - Studenti con disabilità e invalidità

Articolo 18 - Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA

Articolo 19 - Studenti immatricolati con voto di maturità non inferiore a 95/100 e non inferiore a 98/100

Articolo 20 - Studenti meritevoli

Articolo 21 - Studenti laureati nei termini in Università italiane

Articolo 22 - Bonus fratelli e sorelle

Articolo 23 - Studenti lavoratori

Articolo 24 - Studenti detenuti nelle case circondariali dell'Abruzzo e del Molise

Articolo 25 - Contributo unico maggiorato

Articolo 26 - Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1, Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Articolo 27 - Rimborsi

Capo III - "STATUS" DEGLI STUDENTI E TERMINI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 28 - Tipologie di "status" dello studente

Articolo 29 - Termine di conseguimento del titolo di studio (studenti di ordinamento DDMM 509/99 e 270/04)

Articolo 30 - Decadenza corsi pre-riforma

Articolo 31 - Riconoscimento di CFU per abbreviazione di corso e altre attività formative

Capo IV - ATTIVITA' DIDATTICA ED ESAMI DI PROFITTO

Articolo 32 - Calendario didattico

Articolo 33 - Esami di profitto

Articolo 34 - Coerenza delle attività formative ad autonoma scelta dello studente con gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio

Articolo 35 - Compilazione Piani di studio

Articolo 36 - Corsi singoli

Articolo 37 - Esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

Articolo 38 - Laureandi

Capo V - MODIFICHE DI CARRIERA

Articolo 39 - Passaggio ad altro corso di studio (escluso il Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria). Cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede (Avezzano/Teramo)

Articolo 40 - Trasferimento ad altra Università

Articolo 41 - Trasferimento da altra Università (escluso il Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria)

Articolo 42 - Modalità di ammissione ed iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina Veterinaria senza previo superamento della prova di ammissione

Articolo 43 - Interruzione della carriera per motivi di salute

Articolo 44 - Ricongiunzione della carriera a seguito di una interruzione "di fatto"

Articolo 45 - Sospensione della carriera

Articolo 46 - Rinuncia agli studi

Articolo 47 - Passaggio al tempo parziale

Capo VI - CERTIFICAZIONI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

Articolo 48 - Certificati

Articolo 49 - Utilizzo della e-mail istituzionale

Articolo 50 - Opinioni degli studenti

Articolo 51 - Trattamento dei dati

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative per gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari che si immatricolano e si iscrivono ai Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per l'anno accademico **2021/2022**.

Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate dagli studenti che si immatricolano e si iscrivono.

Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università www.unite.it ed inoltrato per posta elettronica agli studenti che hanno attivato l'indirizzo mail istituzionale di cui all'art 49.

Le procedure amministrative per gli iscritti a corsi di dottorato, scuole di specializzazione e master sono contenute nei rispettivi regolamenti.

2. Viene fornita di seguito una definizione delle strutture principali che si occupano di attività didattica e dei termini utilizzati, allo scopo di facilitarne la comprensione.

a) **Facoltà.** Assolve funzioni di ricerca scientifica, didattiche e formative, nonché attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, unitamente alle relative funzioni di coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai sensi dell'articolo suddetto che consente la scelta di una organizzazione semplificata, la Facoltà è la struttura fondamentale dell'Università di Teramo, per lo svolgimento autonomo della promozione, del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

b) **Corsi di studio.** In questa denominazione sono inclusi i corsi di laurea (di durata triennale), i corsi di laurea magistrale (di durata biennale) e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale).

c) **Corsi di studio interfacoltà.** Sono corsi di studio gestiti, dal punto di vista didattico e organizzativo, da due o più Facoltà partecipanti.

d) **Facoltà di riferimento.** Nei Corsi di studio interfacoltà, la Facoltà di riferimento è responsabile dell'organizzazione del Corso di studio dal punto di vista amministrativo.

e) **Classe.** Con l'introduzione degli ordinamenti DM 509/99, ora DM 270/04, gli studenti conseguono il titolo di studio nella classe di riferimento del corso a cui sono iscritti.

Le classi sono definite da una denominazione (che non necessariamente coincide con la denominazione del Corso di studio) e da un codice alfanumerico. Tutti i corsi appartenenti ad una classe devono rispettare le caratteristiche minime in relazione agli obiettivi formativi e alle attività formative necessarie per conseguire il titolo di studio.

f) **Corsi ad ordinamento UE.** I titoli conseguiti nei Corsi di studio ad ordinamento UE (es LM-42 - Medicina Veterinaria) sono riconosciuti in tutti i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni. Per tutti gli altri corsi che non sono ad ordinamento UE o che non prevedono specifici

accordi con altri Paesi, è possibile chiedere il riconoscimento del titolo in base alle norme di ciascun Paese.

g) Doppio titolo. Viene rilasciato nei Corsi di studio che prevedono la possibilità di conseguire un titolo sia in Italia sia nel Paese di appartenenza dell'Università con cui è stata stipulata una specifica convenzione.

h) Titolo congiunto. Viene rilasciato, con un unico diploma, nei Corsi di studio attivati, a seguito di specifiche convenzioni, con il concorso di più Università ed ha valore in tutti gli Stati in cui hanno sede le Università partecipanti.

i) ISEE. L'ISEE, previsto dal DPCM n. 159 del 2013 è un indicatore sintetico della situazione economica del proprio nucleo familiare **che è indispensabile per ottenere la riduzione delle tasse universitarie**. Il calcolo dell'ISEE va chiesto ad un Centro di assistenza fiscale (Caf), sul sito dell'INPS o al proprio commercialista. Lo studente deve, all'atto della richiesta, precisare che l'indicatore deve essere quello **valido per il diritto allo studio**. Il calcolo è effettuato da Caf e dall'INPS a titolo gratuito e si ottiene dopo circa 10 giorni dalla richiesta. A questo punto l'ISEE dello studente viene registrato sulla banca dati dell'INPS. Si ribadisce che l'ISEE necessario per ottenere la riduzione delle tasse per l'a.a. **2021/22 è l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio. Si evidenzia che i Caf e l'INPS non rilasciano più l'ISEE 2021 dopo il 31 dicembre 2021**. Quindi è essenziale chiederlo subito prima dell'inizio dell'anno accademico perché, si ribadisce, chi vuole ottenere la riduzione delle tasse, matricola o iscritto, deve dare all'Università **l'autorizzazione all'Università ad acquisire il valore ISEE 2021 presso l'INPS**.

Gli studenti che si immatricolano devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE all'atto della immatricolazione e, comunque, non oltre il **25 novembre 2021** (il termine per immatricolarsi senza sovrattassa è il **5 novembre 2021, con sovrattassa pari ad Euro 50.00 è il 25 novembre 2021**).

Gli studenti che rinnovano l'iscrizione agli anni successivi al primo devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE e inserire nella procedura di iscrizione on line il numero di protocollo dello stesso all'atto dell'iscrizione, entro e non oltre il **25 novembre 2021**.

Gli studenti, immatricolati o iscritti agli anni successivi al primo che non autorizzino l'acquisizione dell'ISEE e non siano in possesso dell'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario entro il 25 novembre 2021, saranno collocati in automatico nella fascia massima e quindi pagheranno le tasse nella misura più alta.

j) ISEE Corrente. Per determinare l'ammontare dei contributi dell'anno accademico 2021/2022 è possibile determinare il valore ISEE per il diritto allo studio utilizzando l'ISEE corrente (che tiene conto della situazione economica relativa all'anno solare corrente) anziché l'ISEE ordinario (che tiene conto della situazione economica precedente di due anni, quindi del 2019).

L'ISEE corrente è un aggiornamento dell'ISEE ordinario già rilasciato, calcolato in base ad uno dei seguenti requisiti alternativi tra loro:

- una variazione della situazione lavorativa oppure un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo per uno o più componenti il nucleo. Le variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1°

gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE (per la DSU 2021 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2019);

- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

L'ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU.

La variazione da ISEE ordinario a ISEE corrente deve essere richiesta ad un Centro di assistenza fiscale (Caf), tramite il sito INPS o al proprio commercialista. Dopo aver fatto la variazione sarà possibile pagare i contributi in base all'ISEE per il diritto allo studio calcolato sull'ISEE corrente anziché sull'ISEE ordinario.

Per pagare i contributi 2021/2022 utilizzando l'ISEE al valore corrente è sufficiente seguire la normale procedura sul portale Segreteria Online: se nella banca dati INPS sarà presente il valore calcolato in base all'ISEE corrente, il sistema acquisirà quest'ultimo in automatico.

Qualora venga richiesta la variazione da ISEE ordinario a ISEE corrente dopo che le tasse sono state calcolate in base all'ISEE ordinario, è necessario richiedere il ricalcolo delle tasse alla Segreteria studenti entro il 25 novembre 2021, specificando che è stato richiesto l'aggiornamento dell'ISEE ordinario ad ISEE corrente.

Gli studenti, immatricolati o iscritti agli anni successivi al primo che non autorizzino l'acquisizione dell'ISEE e non siano in possesso dell'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario o ISEE corrente entro il 25 novembre 2021, saranno collocati in automatico nella fascia massima e quindi pagheranno le tasse nella misura più alta.

Capo I - IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2021/22

1. I Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2021/2022 sono i seguenti:

Facoltà di Bioscienze		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-2	Classe delle Lauree in Biotecnologie	Biotecnologie
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Scienze e tecnologie alimentari
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Viticultura e enologia
L/GASTR	Classe delle lauree in scienze, culture e politiche della gastronomia	Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità
L-P02	Classe delle Lauree Professionalizzanti in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità
Lauree magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-9	Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche	Reproductive Biotechnologies
LM-9	Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche	Biotecnologie avanzate
LM-70	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari	Food science and technology
Facoltà di Giurisprudenza		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-14	Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici	Servizi Giuridici
Lauree Magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
Interclasse LM/SC-GIUR e	Classe delle lauree	Diritto, economia e strategia

LM-77	magistrali in Scienze Giuridiche e classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali	d'impresa
Lauree magistrali a ciclo unico		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LMG/01	Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza	Giurisprudenza

Facoltà di Medicina Veterinaria		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-38	Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali	Tutela e benessere animale
Lauree magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-86	Classe delle lauree magistrali in Scienze zootecniche e tecnologie animali	Scienze delle produzioni animali sostenibili
Lauree magistrali a ciclo unico		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-42	Classe delle Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria	Medicina Veterinaria
Facoltà di Scienze della Comunicazione		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-3	Classe delle Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)
L-20	Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione	Scienze della Comunicazione
Lauree Magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-59	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità	Comunicazione per la gestione delle organizzazioni
LM-65	Classe delle Lauree	Media, arti, culture

	Magistrali in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale	
Facoltà di Scienze Politiche		
Lauree triennali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
L-15	Classe delle Lauree in Scienze del Turismo	Turismo sostenibile
L-18	Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale	Economia
L-36	Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali	Scienze Politiche
Lauree Magistrali		
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS
LM-62	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Politica	Scienze politiche internazionali
LM-63	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni	Scienze delle amministrazioni

2. I Corsi di studio attivati per l'a.a. **2021/2022** si distinguono in corsi di laurea, in corsi di laurea professionalizzante, in corsi di laurea magistrale e in corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e prevedono diverse tipologie di accesso:

- a) corso di laurea professionalizzante ad accesso programmato locale (art.4);
- b) corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico con prove per la verifica delle conoscenze (art. 3);
- c) corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato (art.4);
- d) corsi di laurea magistrale con verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione (art. 5);

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e valutazione delle conoscenze in ingresso

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'ammissione è consentita anche ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale. I diplomi di maturità italiani conseguiti all'estero quadriennali sono validi ai fini dell'immatricolazione universitaria

2. Gli studenti che si immatricolano a un corso di studio di durata triennale e al corso di studio a ciclo unico di Giurisprudenza per l'a.a. **2021/2022** dovranno obbligatoriamente sostenere una prova per la verifica delle conoscenze iniziali per l'eventuale attribuzione degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi). Le materie oggetto di verifica sono pubblicate nelle pagine web dedicate di ogni singolo corso di studio e [nelle guide TOLC](#). Nelle stesse pagine web saranno indicate le attività poste in essere per aiutare gli studenti a recuperare gli eventuali OFA.

3. Per l'anno accademico **2021/2022** è possibile immatricolarsi ai corsi di studio e di studio magistrale a ciclo unico entro il **5 novembre 2021**. Le prove di verifica delle conoscenze iniziali si svolgeranno, per i corsi di studio che utilizzano i TOLC CISIA, secondo il calendario pubblicato sul sito web di Ateneo - [sezione TOLC](#) e, per tutti gli altri corsi di studio secondo il calendario pubblicato sul sito web del corso.

4. L'esito della prova, pur non condizionando l'immatricolazione, che è sempre possibile, può determinare l'attribuzione di "obblighi formativi aggiuntivi" (OFA) che lo studente dovrà obbligatoriamente assolvere secondo le modalità stabilite dai corsi di studio nell'apposito avviso di ciascun corso e comunque entro il 30 settembre 2022.

5. Per il corso di laurea a orientamento professionalizzante in Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità, ad accesso programmato locale, viene preso in considerazione, per l'attribuzione degli OFA, la votazione inferiore a quella minima prefissata nel bando.

6. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria ad accesso programmato nazionale viene preso in considerazione, per l'attribuzione degli OFA, il risultato del test di ammissione. Si attribuiscono OFA qualora la votazione complessiva riportata nell'esame di ammissione è < 30.

Articolo 4 - Immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale

1. Per immatricolarsi a un corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale è necessario superare una prova d'accesso e trovarsi in posizione utile in graduatoria. Il numero di posti disponibili, le date e le modalità di svolgimento della prova sono stabilite annualmente con Decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca e sono contenute nel bando di concorso di ciascun corso di studi. Il bando viene emanato almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prova di accesso ed è pubblicato sul sito d'Ateneo.

2. Dopo aver superato la prova d'accesso, per immatricolarsi è necessario pagare la quota di contribuzione a carico dello studente con le modalità indicate nei bandi di cui al comma 1. Il mancato pagamento della suddetta quota entro la scadenza prevista dai singoli bandi ha valore di rinuncia all'immatricolazione. I posti resisi disponibili a seguito delle rinunce alle immatricolazioni da parte dei vincitori sono messi a disposizione degli altri studenti partecipanti alle prove in base alle norme indicate nei singoli bandi. Agli studenti che verranno a ricoprire i posti rimasti vacanti con lo scorrimento della graduatoria durante l'anno accademico, dopo le scadenze ordinarie previste per le tasse, non saranno imputate le relative sovrattasse.

3. Per i corsi di studio ad accesso programmato locale il numero di posti disponibili e le modalità di ammissione sono disciplinati da appositi bandi di Ateneo. Qualora le procedure di ammissione comportino l'immatricolazione dopo le scadenze ordinarie previste per le tasse, non saranno imputate le relative sovrattasse.

Articolo 5 - Titolo di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, è necessario essere in possesso della laurea, o di un diploma universitario di durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, essere in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso e di una adeguata preparazione personale.

2. Le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale che non prevedono l'accesso programmato sono comunque subordinate al possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento didattico di ciascun Corso di studio e alla verifica dell'adeguatezza della preparazione personale.

3. I requisiti curriculari e le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, che devono necessariamente essere posseduti prima dell'immatricolazione, stabilite dai singoli corsi di studio, sono pubblicati nella pagina del sito d'Ateneo dedicata a ciascun corso di studio.

4. Gli studenti già laureati che non sono in possesso dei crediti necessari per soddisfare i requisiti previsti per l'accesso, possono iscriversi ai corsi singoli con le modalità descritte all'art.36 del presente Regolamento, mentre gli studenti ancora iscritti possono sostenere esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 con le modalità descritte all'art. 37 del presente Regolamento.

E' possibile verificare i requisiti curriculari previsti per ciascun corso consultando le pagine dei corsi di laurea magistrale sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unite.it/UniTE/>.

L'immatricolazione ai corsi di studio magistrali è subordinata alla verifica dei requisiti curriculari che deve avvenire presentando la "richiesta di valutazione requisiti curriculari per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale", utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet d'Ateneo e attenersi all'esito relativo.

1. inviata all'indirizzo di posta elettronica segreteriastudenti@unite.it;
2. inviata per pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it;
3. spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.

Inoltre, è subordinata al superamento della valutazione dell'adeguatezza della preparazione personale in base ai requisiti, alle modalità e tempistiche stabiliti da ciascun corso di studio e consultabili nelle apposite pagine web di ogni singolo corso.

Per informazioni è possibile consultare i siti delle Facoltà di riferimento:

Facoltà di Medicina Veterinaria:

<https://www.unite.it/UniTE/Medicina-veterinaria/Contatti-Facolta-Medicina-Veterinaria;>

Facoltà di Scienze della Comunicazione:

<https://www.unite.it/UniTE/Scienze-della-comunicazione/Contatti-Facolta-di-Scienze-della-comunicazione;>

Facoltà di Scienze Politiche:

<https://www.unite.it/UniTE/Scienze-politiche/Contatti-Scienze-politiche;>

Facoltà di Giurisprudenza:

<https://www.unite.it/UniTE/Giurisprudenza/Contatti-Facolta-di-Giurisprudenza;>

Facoltà di Bioscienze:

<https://www.unite.it/UniTE/Bioscienze-e-tecnologie-agro-alimentari-e-ambientali/Contatti-Facolta-di-Bioscienze.>

Articolo 6 - Procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

1. La procedura di immatricolazione dovrà essere svolta on line seguendo le istruzioni dell'apposita sezione del sito d'Ateneo.
2. Nel corso della procedura lo studente dovrà fare l'upload della seguente documentazione:
 - a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - c) Domanda di immatricolazione firmata.

Se si vuole **fruire delle agevolazioni legate alla fascia di reddito**, lo studente deve inserire durante la procedura di immatricolazione on line l'autorizzazione ad acquisire il valore ISEE 2021, valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente, presso l'INPS. Si ricorda che è essenziale avere l'ISEE al momento dell'immatricolazione e dare l'autorizzazione per far sì che la procedura di acquisizione telematica con l'INPS abbia successo ed ottenere la riduzione delle tasse previste (vedi art. 1 lettera i) e lettera j). Lo studente non deve spedire o consegnare la domanda di immatricolazione né la documentazione suddetta.

Articolo 7 - Divieto di contemporanea iscrizione

1. È vietata l'iscrizione contemporanea ai corsi di studio di diverse Università italiane o estere, o Istituti Universitari ed equiparati e a diversi Corsi di studio della stessa Università (art. 142 del RD del 31 agosto 1933, n. 1592). Qualora si verificasse la carriera verrà chiusa d'ufficio.

2. È consentita la contemporanea iscrizione a tutti i Corsi di studio (laurea e laurea magistrale) e ai Corsi di formazione e Corsi di alta formazione universitaria, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. E' consentita la contemporanea iscrizione tra un corso di un istituto superiore di studi musicali e coreutici e un corso di laurea di primo livello o un corso di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) (DM 28 settembre 2011). Gli studenti che effettuano la contemporanea iscrizione possono anche optare per il tempo parziale con le modalità previste all'art. 47.

4. La titolarità degli assegni di ricerca non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, in Italia o all'estero (art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Circolare Miur Ufficio III Prot. n. 583 del 08/04/2011).

Articolo 8 - Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo

1. Per iscriversi ad anni successivi al primo, lo studente deve accedere al proprio profilo (segreteria studenti on-line) del sito internet di Ateneo e seguire la procedura; all'esito della procedura, lo studente dovrà avere cura di stampare e pagare, entro il **25 novembre 2021**, il bollettino di pagamento relativo al COA prima rata, alla tassa regionale e all'imposta di bollo.

Per usufruire della riduzione delle tasse è indispensabile farsi rilasciare l'ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente (per sapere cos'è l'ISEE leggi art. 1 lettera i) e lettera j).

Per l'a.a. **2021/2022** si deve utilizzare l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente.

Se lo studente che si iscrive ha già precedentemente chiesto ed ottenuto l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente deve comunque dare l'autorizzazione ad acquisire il valore ISEE presso l'INPS attraverso la procedura di iscrizione on-line.

Si ricorda che è essenziale avere l'ISEE al momento dell'iscrizione per far sì che la procedura di acquisizione telematica con l'INPS abbia successo.

Qualora, per fruire degli esoneri, **si sia in possesso dei requisiti di merito**, ma non si sia proceduto a chiedere l'ISEE 2021 per il diritto allo studio all'atto dell'iscrizione on line, lo studente dovrà indicare necessariamente la fascia delle tasse più alta.

Il valore ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente dovrà essere in possesso dello studente, comunicato attraverso l'apposita procedura, e acquisito dall'Università inderogabilmente entro il **25 novembre 2021**. Non saranno accettate per nessun motivo richieste di inserimento o modifica oltre tale data.

Nel caso di mancata acquisizione dell'ISEE 2021 o dell'ISEE corrente entro il 25 novembre lo studente verrà iscritto definitivamente con la fascia di reddito più alta.

2. Chi si iscrive a un anno successivo al primo e ha i requisiti per il conseguimento della borsa di studio erogata dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU) e, quindi, ha presentato o presenterà la relativa domanda entro i termini previsti dal bando ADSU, è tenuto al

pagamento solo del bollo anni successivi 2021/22 e non dovrà effettuare il pagamento del COA e della tassa regionale sino alla pubblicazione della graduatoria.

Per rinnovare l'iscrizione senza incorrere nella sovrattassa, lo studente deve iscriversi on-line entro il **25 novembre 2021**, indicando di possedere i requisiti di eleggibilità alla borsa di studio e pagare, entro lo stesso termine, il bollettino di pagamento di € 16,00 (imposta di bollo).

Dopo la pubblicazione della graduatoria da parte dell'ADSU, verificata la propria posizione, lo studente, nel caso in cui risulti non idoneo, sarà tenuto ad integrare il pagamento della prima rata e della tassa regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza alcuna sovrattassa. Dopo quel termine si applicherà la sovrattassa dovuta.

All'atto dell'iscrizione e prima di stampare il bollettino di pagamento vanno inoltre autocertificate eventuali condizioni al fine di ottenere le esenzioni dalle tasse di iscrizione di cui al presente Regolamento.

Pagamento a sportello oppure on line. Le tasse possono essere pagate tramite il bollettino di pagamento presso qualsiasi sportello bancario italiano (anche utilizzando i servizi di internet banking) e comunque secondo le modalità riportate nella procedura on line.

Articolo 9 - Scadenze di pagamento della prima, seconda, terza e quarta rata del contributo a carico dello studente e sovrattasse

1. La contribuzione a carico dello studente (COA) è ripartita in quattro rate secondo le seguenti scadenze:

La scadenza per il pagamento della prima rata è il **5 novembre 2021** per le immatricolazioni e il **25 novembre 2021** per le iscrizioni agli anni successivi al 1°.

Sarà possibile effettuare l'immatricolazione entro e non oltre il 25 novembre 2021 pagando una sovrattassa pari ad Euro 50.00.

Per i corsi a numero programmato la scadenza per pagare la prima rata è riportata sui bandi che regolano l'accesso ai corsi. Agli studenti che verranno a ricoprire i posti rimasti vacanti con lo scorrimento della graduatoria durante l'anno accademico, dopo le scadenze ordinarie previste per il pagamento delle tasse, non saranno imputate le relative sovrattasse.

La seconda rata va pagata entro il **20 dicembre 2021**.

La terza rata va pagata entro il **17 febbraio 2022**.

La quarta rata va pagata entro il **12 aprile 2022**.

1. Gli iscritti al 3° anno dei Corsi di laurea che sostengono l'esame finale prima della scadenza delle immatricolazioni alle magistrali fruiscono di una premialità che consente loro di potersi immatricolare alla laurea magistrale pagando esclusivamente la I rata COA più i bolli e la tassa regionale.

2. Gli studenti in possesso di un titolo di primo livello possono immatricolarsi ai Corsi di laurea magistrale entro il 05 novembre 2021. Sarà ancora possibile immatricolarsi entro e non oltre il 25 novembre pagando una sovrattassa pari a 50 Euro. Gli studenti che si laureano in un corso di laurea di primo livello dopo il 05 novembre 2021 ed entro il 31 marzo 2022, sedute di laurea a.a. 2020/2021, se si immatricolano ad un Corso di laurea magistrale entro il 15 aprile 2022, non sono tenuti al pagamento della sovrattassa; entro e non oltre il 22 aprile 2022 lo studente suddetto dovrà pagare le rate successive alla prima, ove dovute. Scaduto questo termine sarà tenuto al pagamento delle sovrattasse di cui al successivo comma 6. Gli studenti di cui al presente comma, che si immatricolano ad un Corso di laurea magistrale entro il 15 aprile 2022 devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente, attraverso l'apposita procedura, entro la stessa data dell'immatricolazione, qualora vogliano fruire di una riduzione delle tasse stesse. **Qualora lo studente voglia fruire della riduzione delle tasse è tenuto a richiedere l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente e quindi autorizzare l'università ad acquisirlo. Se lo studente non dispone dell'ISEE e/o non ne voglia autorizzare l'acquisizione è collocato nella fascia più alta.**
3. Lo studente che si laurea entro il 31 marzo 2022, a.a. 2020/2021, non deve rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2021/2022. Nel caso in cui lo studente si iscriva comunque all'a.a. 2021/2022 e si laurei entro il 31 marzo 2022 non potrà essere rimborsato dei contributi versati. Sarà, comunque, possibile utilizzare i contributi versati per l'immatricolazione all'anno accademico 2021/2022 ad altri corsi di studio e post-laurea dell'Università di Teramo.
4. Lo studente che ha acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio, esclusa la prova finale, entro il 31 dicembre 2021 (appelli d'esame a.a. 2020/2021) è tenuto al pagamento della sola prima rata dell'a.a. 2021/2022, oltre che della tassa regionale e dell'imposta di bollo (Studenti in debito del solo esame di laurea).
5. Lo studente che ha presentato domanda di laurea per laurearsi entro il 31 marzo 2022 e non consegue il titolo, deve iscriversi all'a.a. 2021/2022 pagando la prima rata entro il 15 aprile 2022, senza pagare la sovrattassa. Entro il 22 aprile 2022 dovrà pagare le rate successive alla prima, se dovute. Decorso questi termini sarà tenuto al pagamento delle sovrattasse di cui al successivo comma. Gli studenti, di cui al presente comma, che si iscrivono entro il giorno 15 aprile 2022, devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente, attraverso l'apposita procedura, entro la stessa data dell'immatricolazione, qualora vogliano fruire della riduzione delle tasse. Lo studente è tenuto ad informarsi e richiedere l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente al fine di fruire della riduzione tasse, altrimenti è collocato nella fascia più alta e paga, quindi, le tasse nella misura più alta, qualora non riesca a laurearsi entro la seduta di laurea di marzo 2022, a.a. 2020/2021.
6. Sovrattasse per pagamenti in ritardo. La sovrattassa per il ritardato pagamento delle tasse è pari a € 50,00 per i primi 60 giorni di ritardo e di €100,00 a partire dal 61° giorno.

Articolo 10 - Diritti e doveri derivanti dal pagamento delle tasse di iscrizione

1. Il versamento della prima rata delle tasse di iscrizione, delle eventuali tasse arretrate dovute, delle sovrattasse e della tassa regionale per il diritto allo studio, consente allo studente di frequentare le lezioni, le esercitazioni, i laboratori, di prenotarsi agli esami e, quindi, di sostenerli.

Tali diritti sono esercitabili fino alla scadenza prevista per il pagamento della seconda, della terza e della quarta rata delle tasse e si intendono sospesi fino alla regolarizzazione dei versamenti dovuti.

2. Lo studente che non paga le tasse entro le scadenze previste non può prenotare e sostenere gli esami di profitto per l'a.a. 2021/2022 fino alla regolarizzazione della propria posizione. Eventuali esami sostenuti in difetto del pagamento delle tasse saranno annullati.

Articolo 11 - Studenti con titolo di studio estero

1. **I cittadini non comunitari residenti all'estero devono** seguire le seguenti procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione:

I cittadini non comunitari residenti all'estero e richiedenti visto, con titolo di studio straniero, che intendono immatricolarsi a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico/percorso unitario, laurea magistrale biennale, fanno domanda di preiscrizione, indicando un corso di studi, presso la rappresentanza italiana nel Paese ove risiedono.

Al fine di avviare le procedure di preiscrizione universitaria, gli atenei inviteranno i candidati ai propri corsi di studio, ad accedere al portale UNIVERSITALY (<https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep>) al fine di compilare la relativa "domanda di preiscrizione" in modalità telematica. All'interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni volte a facilitare l'accesso dei candidati ai corsi universitari ed alle relative istituzioni, per il perfezionamento delle domande di preiscrizione. Le successive fasi di pre-iscrizione saranno da perfezionarsi presso le competenti sedi Diplomatico-consolari ai fini dell'ottenimento del relativo visto. I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti.

Le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione sono definite dal MIUR con Circolare interministeriale disponibile al seguente link:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

b) Prova di lingua italiana.

Se il corso di studi prescelto è erogato in lingua italiana, lo studente dovrà sostenere la prova obbligatoria di conoscenza della lingua italiana che si tiene nel mese di settembre in data stabilita annualmente dal MIUR.

Le istituzioni della formazione superiore hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi. Ogni istituzione organizza una prova di conoscenza della lingua italiana, organizzata a distanza e prima della richiesta del visto, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio.

2. I cittadini italiani, i comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui alla legge 189 del 30/07/2002, in possesso di un titolo straniero, accedono ai corsi di laurea o laurea magistrale senza limiti di contingente e presentano domanda direttamente all'Ateneo per i corsi senza limitazione degli accessi. Per i corsi ad accesso programmato bisogna seguire le indicazioni previste dal Bando di ammissione.

3. Lo studente con titolo straniero dovrà mettersi in contatto con l'International Welcome Office - Area Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: eperrotta@unite.it - tel. 0039 - 0861266261 e presentare la documentazione elencata di seguito.

Documentazione per l'immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico:

a. una fotocopia del titolo di scuola secondaria tradotto in italiano ovvero in inglese, legalizzato e con dichiarazione di valore in loco, tutto a cura della Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) del paese a cui appartiene l'ordinamento dell'Istituto che ha rilasciato il titolo o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Tale titolo deve essere stato conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità.

Documentazione necessaria per l'immatricolazione a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico:

a) titolo di studio conseguito presso un'Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo; il titolo finale deve essere corredato da Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Tale titolo deve essere stato conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità;

b) traduzione ufficiale in italiano del titolo di studi, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana (con postille ove previsto) ovvero può essere presentato anche in lingua inglese;

c) certificato ufficiale dell'università straniera con gli esami superati (Transcript of Records). Il certificato può essere tradotto ufficialmente in italiano ovvero può essere presentato anche in lingua inglese;

d) la legalizzazione non è obbligatoria se il titolo è stato ottenuto in uno dei seguenti paesi che hanno firmato accordi o convenzioni con l'Italia: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda.

e) la Dichiarazione di valore e il certificato degli esami non sono necessari se in possesso di un Diploma Supplement rilasciato da un'istituzione che ha aderito allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Laddove il corso di studi sia erogato in lingua inglese tutta la documentazione può essere presentata in lingua inglese.

4. Gli studenti stranieri comunitari o non comunitari che non potranno calcolare l'ISEE ai sensi del D.p.c.m. 159 del 2013, art 8, verseranno una tassazione fissa come da tabella seguente:

PROVENIENZA	TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
Paesi in via di sviluppo ¹	€ 150,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 37,00	€ 37,00
Tutti gli altri Paesi	€ 300,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00

Agli importi indicati va aggiunta la tassa regionale e l'imposta di bollo, entrambi da versare con la prima rata.

Qualora lo studente presenti l'ISEE 2021 valido per il diritto allo studio universitario le tasse saranno calcolate esclusivamente in relazione al valore da esso derivante e non si terrà conto della tassazione fissa.

Lo studente che abbia lo status di rifugiato politico e/o protezione sussidiaria è esentato dal pagamento del COA in base alla delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016.

* Si ricorda che per ottenere il visto d'ingresso per motivi di studio lo studente straniero deve dimostrare il possesso di mezzi economici di sussistenza per il soggiorno (Circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2017).

5. La rinuncia agli studi effettuata da cittadini non UE in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità di iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico.

6. Le procedure di iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale e seguono le regole stabilite dai relativi bandi di Ateneo.

Articolo 12 - Riconoscimento Accademico di titolo estero

¹ L'elenco dei Paesi in via di sviluppo viene stabilito annualmente con Decreto Ministeriale ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001.

DECRETO Ministeriale 12 febbraio 2021, n. 156 - *Afganistan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros,, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabwe.*

In base alle normative vigenti (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 48 - riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e Legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno 11 luglio 2002, n. 148) le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, al fine di ottenere l'equivalenza con il corrispondente titolo accademico italiano. Le Università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio - che aspirino a chiederne il riconoscimento, in Italia possono avanzare richiesta in tal senso presso un Ateneo in cui sia attivato un corso di studi affine a quello completato all'estero.

I cittadini italiani e comunitari ovunque residenti, nonché i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono presentare la domanda di riconoscimento direttamente all'Università. La domanda può essere presentata a condizione che i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare, la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero. La Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale della richiesta, provvede poi all'inoltro alle Università italiane. Tali cittadini hanno una riserva di posti definita "contingente".

La valutazione ed il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio universitari svolti all'estero e dei titoli accademici stranieri viene effettuata dagli organi accademici di Facoltà per il tramite dell'International Welcome Office il quale procede con una valutazione preventiva e gratuita del titolo di studio per poi procedere ufficialmente con la domanda di Valutazione Titolo Estero per eventuale equivalenza totale o parziale.

Alla domanda, redatta in carta da bollo (€ 16,00) rivolta al Rettore dell'Università degli Studi di Teramo ed inviata all'International Welcome Office, Referente dott.ssa Elena Perrotta - Area Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: eperrotta@unite.it tel. 0039 - 0861266261, deve essere allegata la documentazione elencata di seguito:

- a) titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, in originale o in copia autentica con dichiarazione di valore e traduzione ufficiale in italiano ovvero in inglese;
- b) Diploma Supplement rilasciato da autorità competente nel Paese di riferimento o in ambito internazionale o in alternativa titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento in originale o in copia autentica, con dichiarazione di valore;
- c) certificato in originale degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico straniero di cui si richiede la valutazione in originale o in copia autentica in italiano ovvero in inglese;

- d) programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum, con relativa traduzione in italiano; i programmi di studio qualora redatti in inglese non necessitano della traduzione in italiano;
- e) curriculum vitae in formato Europass;
- f) copia della carta di identità o del passaporto;

Si precisa che per la valutazione in caso di equivalenza totale del titolo il contributo è pari ad € 150,00, ovvero € 50,00 in caso di riconoscimento parziale; l'ufficio International Welcome Office provvederà a caricare la domanda dello studente nell'applicativo Esse3 e a comunicare allo studente l'importo da pagare.

La documentazione deve essere esibita in originale all'International Welcome Office. L'interessato dovrà presentare fotocopia semplice di tutta la documentazione. L'Ufficio procede alla richiesta di valutazione alle autorità accademiche le quali si esprimono sulle richieste di riconoscimento e possono:

- dichiarare l'equivalenza totale del titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato dall'Università italiana;
- effettuare il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi al corrispondente corso di studi italiano.

Nel caso in cui l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico preveda un debito formativo con il recupero di crediti tramite l'iscrizione a Corsi singoli, gli studenti non europei richiedenti il visto sono esonerati dal pagamento della tassa prevista per i Corsi singoli.

Norme particolari regolano i riconoscimenti che si basano su accordi internazionali, in particolar modo per il riconoscimento di titoli austriaci (Legge n.322, 10/10/2000) il riconoscimento avverrà in via amministrativa senza giudizio da parte delle autorità accademiche.

L'Iter di valutazione, laddove vi sia un'equivalenza totale del titolo, si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale che rende esecutiva la delibera del Consiglio di Facoltà.

Capo II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 13 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

1. Gli studenti della Università di Teramo, iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo versano il COA nella misura ordinaria di seguito indicata, relativa al caso tipico di uno studente iscritto fino al secondo fuori corso e appartenente alla decima fascia:

TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
€ 2.160,00	€ 200,00	€ 653,00	€ 653,00	€ 654,00

2. Lo studente è tenuto a versare, oltre al contributo stabilito dall'Università, la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Abruzzo, contestualmente alla prima rata del COA. L'importo della

tassa regionale per l'anno accademico 2021/2022 è di €. **140** (salvo variazioni disposte dalla Regione Abruzzo). Eventuali rimborsi della tassa regionale devono essere richiesti esclusivamente all'Azienda per il diritto agli studi universitari (ADSU). Agli importi indicati va aggiunta l'imposta di bollo da 16 euro, anch'essa da versare con la prima rata.

Articolo 14 - Importi ridotti in base all'ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario

1. Agli studenti iscritti dal secondo anno fino al secondo anno fuori corso è consentito di ottenere una riduzione degli importi ordinari di cui all'articolo 13 in base al proprio ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei criteri di equità, proporzionalità e gradualità.

Gli importi ridotti vengono riportati nella tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE	COA
1	Fino a € 13.000,00	€ 310,00
2	Da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 360,00
3	Da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 525,00
4	Da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 720,00
5	Da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 975,00
6	Da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 1.275,00
7	Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.620,00
8	Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 1.870,00
9	Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.075,00
10	Oltre € 50.000,00	Misura ordinaria

2. Se si vuole fruire delle agevolazioni legate alla fascia di reddito, lo studente deve inserire durante la procedura di immatricolazione/iscrizione on line l'autorizzazione ad acquisire il valore ISEE 2021 presso l'INPS. Si ricorda che è essenziale avere l'ISEE al momento dell'immatricolazione/iscrizione per far sì che la procedura di acquisizione telematica con l'INPS abbia successo ed ottenere la riduzione delle tasse previste. Per la definizione dell'ISEE vedi art. 1, lettera e lettera j.

3. Gli immatricolati devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE all'atto della immatricolazione (termine ultimo per immatricolarsi senza sovrattassa **5 novembre 2021**) e, comunque, non oltre il **25 novembre 2021**. Gli iscritti agli anni successivi al primo devono autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE **protocollo 2021 valido per il diritto allo studio universitario o l'ISEE corrente** e inserire nella procedura di iscrizione on line il numero di protocollo dello stesso all'atto dell'iscrizione, entro e non oltre il **25 novembre 2021**.

Non saranno accettate per nessun motivo richieste di inserimento o modifica oltre tale data.

4. Gli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti all'estero che non riescono a presentare l'ISEE pagano un importo fisso secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 4, in ragione del Paese di provenienza.

5. Gli studenti italiani per i quali non è calcolabile l'ISEE in quanto in possesso di redditi percepiti all'estero pagheranno l'importo fisso di cui all'art. 12 comma 4 in ragione del Paese nel quale il reddito è prodotto.

6. Unite effettua controlli puntuali sulle autocertificazioni presentate. Le dichiarazioni non veritiere sono punite secondo la normativa vigente. Se dai controlli si dovessero accertare falsi allo studente saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 del D. L.gvo 68/2012 e lo stesso perderà benefici ed esoneri per l'intera durata degli studi.

Articolo 15 - Importi ridotti in base all'ISEE 2021 e al merito (Legge 232/2016 e D.M. 1041/2021)

1. Il contributo a carico degli studenti è ridotto sulla base di precise combinazioni del proprio valore **ISEE 2021**, dell'anno di corso a cui si è iscritti e dei CFU acquisiti tra il 11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021, secondo le tabelle che seguono.

Importi ridotti in base alla legge 232/2016 e al D.M. 1041/2021

Iscritti al primo anno:

Valore ISEE	COA
fino a € 22.000,00	€ 0,00
da € 22.000,01 a € 30.000,00	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)

Iscritti dal secondo anno al primo fuori corso con i requisiti di CFU:

Valore ISEE	Anno di iscrizione	CFU	COA
Fino a € 22.000,00	Secondo anno	10 CFU*	€ 0,00
Fino a € 22.000,00	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	€ 0,00
Da € 22.000,01 a € 30.000,00	Secondo anno	10 CFU*	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)
Da € 22.000,01 a € 30.000,00	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)

			1041/2021)
--	--	--	------------

Riduzione prevista dal decreto ministeriale del 3 agosto 2021, n. 1041 relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale previsto dall'art. 1, comma 255 e seguenti, della l. 232/2016:

(Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)

Valore ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 (7% della quota di ISEE eccedente € 13.000)
Da € 22.000,01 a € 24.000,00	80%
Da € 24.000,01 a € 26.000,00	50%
Da € 26.000,01 a € 28.000,00	25%
Da € 28.000,01 a € 30.000,00	10%

Iscritti dal secondo fuori corso in poi con i requisiti di CFU:

Valore ISEE	Anno di iscrizione	CFU	COA
Da € 0,00 a € 30.000,00 €	Dal secondo anno fuori corso	25 CFU*	Importo pari 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 moltiplicato per 1,5 Importo minimo da pagare: € 200,00

Nota bene: gli iscritti con i requisiti di merito e di reddito di cui alle suddette tabelle non possono mai pagare un COA più alto di quello calcolato applicando la tabella dell'articolo 14.

Non sono validi per ottenere le riduzioni di cui al presente articoli:

- i CFU ottenuti con il superamento di esami extracurriculari
- i CFU ottenuti con il superamento di esami di corsi singoli
- i CFU ottenuti per convalida di esami per abbreviazioni di corso, comprese le ipotesi di recupero Fuori Corso.

In caso di passaggio da altro corso di studio di Unite sono validi e computati i CFU degli esami sostenuti prima del passaggio nel corso di studio di provenienza nel periodo di riferimento e non i CFU convalidati per il corso di studio di destinazione.

Sono validi i CFU ottenuti per convalida di esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus.

Articolo 16 - Vincitori e idonei alle borse di studio ADSU finalizzate alla frequenza di Corsi di studio universitari

1. Chi si immatricola e ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio è tenuto al pagamento della I rata del COA, della tassa regionale e dell'imposta di bollo. In caso di ammissione al beneficio della borsa, avrà diritto al rimborso di quanto pagato, eccezion fatta per l'imposta di bollo.

2. Chi si iscrive a un anno successivo al primo e ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio ADSU deve pagare solo l'imposta di bollo per gli anni successivi **2021/2022** e non deve pagare la tassa regionale e il COA.

3. Per rinnovare l'iscrizione senza incorrere nella sovrattassa, lo studente deve iscriversi on-line entro il **25 novembre 2021**, indicando di possedere i requisiti e pagare, entro lo stesso termine, il bollettino di pagamento di € 16,00 (imposta di bollo) che viene generato alla fine della procedura. Dopo la pubblicazione della graduatoria da parte dell'ADSU, verificata la propria posizione, lo studente, nel caso in cui risulti non idoneo, sarà tenuto ad integrare il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza alcuna sovrattassa. Dopo quel termine si applicherà la sovrattassa dovuta.

Articolo 17 - Studenti con disabilità e invalidità

1. Gli studenti in possesso di una certificazione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. Legge 5 febbraio 1992, n°104 e s.m.i e gli studenti con un'invalidità certificata ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e s.m.i. con percentuale pari o superiore al 67%, anche se già in possesso di titolo accademico, hanno diritto all'esonero totale dal pagamento delle tasse.

2. Gli studenti che si immatricolano entro il **5 novembre 2021** e che rinnovano l'iscrizione agli anni successivi entro il **25 novembre** dovranno effettuare l'immatricolazione/iscrizione on line, dichiarare il proprio status, pagare solo il bollo e presentare alla Segreteria Studenti il certificato che attesta l'invalidità o la disabilità, in quanto non è possibile autocertificare tale condizione. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi (vedi comunicazione INPS n° 13007 dell'11/05/2011).

Nel caso in cui la certificazione di disabilità o invalidità non sia suscettibile di revisione, deve essere presentata solo in sede di immatricolazione.

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo l'agevolazione economica di cui al presente articolo ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattiva se

non per l'anno accademico in corso, tenendo conto della data di presentazione della domanda per il riconoscimento della disabilità o dell'invalidità.

4. Gli studenti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di eventuali sovrattasse (nella misura ordinaria) per tardivi o mancati pagamenti.

Articolo 18 - Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA

1. Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) seguono le norme di iscrizione previste per la generalità degli studenti, non fruiscono di specifiche agevolazioni sulle tasse, e devono dichiarare il proprio status all'atto della immatricolazione/iscrizione e presentare successivamente la documentazione di cui al comma 3.

2. Gli studenti iscritti, che hanno regolarmente presentato la documentazione attestante DSA, hanno diritto a una serie di agevolazioni, di carattere non economico, relative al proprio status, che comportano le seguenti facilitazioni:

- a) un tempo maggiore concesso nelle eventuali prove d'ingresso al Corso di studi;
- b) un tempo maggiore concesso nelle prove finali e intermedie, nonché la possibilità di suddividere l'esame in più prove parziali;
- c) strumenti compensativi ad hoc, a seconda delle specifiche problematiche legate al tipo di DSA;
- d) l'assegnazione di un Docente Referente di Facoltà;
- e) misure compensative tra cui la predisposizione di eventuali "mappe concettuali" da concordare con il Docente Referente, assieme al Docente titolare di cattedra;
- f) poter usufruire di un sistema di ausilio "read-speaker" al fine di commutare il testo scritto in testo parlato, relativamente alle dispense delle varie materie del Corso di studi.

3. Lo studente deve presentare al Servizio dedicato un certificato con la diagnosi di DSA rispondente ai criteri della Consensus Conference (2011), che riporti i codici nosografici e la dicitura esplicita del Dsa e contenga le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. Sono validi i certificati rilasciati dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

Articolo 19 - Studenti immatricolati con voto di maturità non inferiore a 95/100 e non inferiore a 98/100

1. Gli studenti immatricolati che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a.s. 2020/2021 con un voto di maturità **non inferiore a 95/100** pagano, solo per il primo anno, unicamente il COA prima rata, nel caso in cui non rientrino in più favorevoli ambiti di riduzione di cui all'art 15; gli studenti immatricolati che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a.a. 2020/2021 con un voto di maturità **non inferiore a 98/100**, solo per il primo anno, sono esonerati dal pagamento di tutte le rate del COA.

Sono inoltre tenuti al versamento delle imposte di bollo e della tassa regionale di 140 euro.

Detto esonero non è previsto per gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale biennale.

Articolo 20 - Studenti meritevoli

1. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono, entro il 30/09/2022, almeno l'80% dei crediti relativi all'anno accademico corrente di iscrizione (2021/2022) e a ciascun anno accademico precedente, hanno diritto al rimborso del 30% del COA, su istanza dello studente. Se la parte decimale (quella dopo la virgola) inizia per 5 o un numero maggiore di 5, si passa all'intero superiore.

Detta premialità è cumulabile con le riduzioni del COA previste dal precedente articolo 15.

2. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono entro il 30/09/2022 tutti i CFU per l'annualità in corso e per gli anni precedenti previsti nel piano di studi hanno diritto al rimborso del 100% del COA, su istanza dello studente, a condizione di avere una media del 29/30.

Con riferimento ai requisiti necessari per ottenere la premialità si precisa che:

- la media dei voti si intende aritmetica;

Non potranno essere considerate valide quelle idoneità e/o esoneri che - in alcuni Corsi di studio - costituiscono prove in itinere non verbalizzate che concorrono al superamento di un esame, ma non vengono verbalizzate sul sistema informativo;

- sono considerati validi anche i CFU ottenuti quale convalida di esami sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità.

Non sono validi ai fini del computo del merito:

- i CFU ottenuti con il sostenimento di esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

- i CFU ottenuti con il sostenimento di corsi singoli

- i CFU ottenuti come convalide per abbreviazioni di corso, comprese le ipotesi di recupero F.C.

In caso di passaggio da un altro corso di studio erogato da Unite sono computati i CFU acquisiti nel corso di provenienza e non i CFU eventualmente ottenuti ad esito di convalida nel corso di destinazione.

3. Gli studenti iscritti in corso alle lauree magistrali in lingua inglese:

- Reproductive Biotechnologies
- Food Science and Technology,

hanno diritto al:

a) rimborso del 50% del COA se conseguono una certificazione linguistica superiore a B1 o superiore a B2, durante il biennio del percorso universitario della laurea magistrale, che non sia, quindi, richiesta fra i requisiti per l'iscrizione al Corso. In riferimento al Corso di laurea magistrale Reproductive Biotechnologies è richiesto il conseguimento di almeno il livello B2; nel caso del Corso di laurea magistrale Food Science and Technology è richiesto il conseguimento di almeno il livello C1;

b) rimborso del 100% del COA se effettuano un semestre all'estero documentato durante il biennio del percorso universitario della laurea magistrale e alla maturazione da parte dei medesimi di una delle sottoindicate esperienze:

- periodo all'estero tramite Erasmus+ o Erasmus Traineeship;
- periodo all'estero, in qualità di exchange students, presso una delle Università europee ed extraeuropee con cui l'Ateneo di Teramo ha siglato o potrà siglare un accordo bilaterale di scambio;
- periodo all'estero per attività di studio e/o ricerca finalizzato alla realizzazione della tesi di laurea, presso Università convenzionate o da convenzionare con l'Ateneo di Teramo;
- periodo all'estero presso enti o aziende convenzionate o da convenzionare, al fine di svolgere attività di tirocinio/stage curriculare, purché coerente con il percorso formativo dello studente;

4. Cause di esclusione. Chi effettua un cambio di ordinamento perde la possibilità di usufruire dell'esenzione come studente meritevole.

5. Per ottenere i rimborsi di cui al presente articolo gli studenti devono presentare apposita domanda. Le modalità sono indicate nel modulo di rimborso tasse scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti, >modulistica del sito web di Ateneo.

Articolo 21 - Studenti laureati nei termini in università italiane

1. Gli studenti che si laureano entro i termini in un corso di laurea nell'anno accademico 2020/2021 possono richiedere l'immatricolazione ad un Corso di laurea magistrale biennale pagando, per il primo anno di iscrizione, solo il COA prima rata, oltre alla tassa regione e all'imposta di bollo.

2. Lo studente che si è laureato in Unite e ha già ottenuto il rimborso delle tasse pagate non può usufruire della premialità prevista al comma 1.

Articolo 22 - Bonus fratelli e sorelle

1. Gli studenti che hanno un fratello o una sorella (di età non superiore ai 26 anni, compiuta entro il 31 dicembre 2021) iscritto/a in una delle Università abruzzesi nell'anno accademico 2021/2022, hanno diritto ad uno sconto di € 100,00, entro il limite di quanto pagato a titolo di COA.

2. Requisiti necessari. Per avere diritto al bonus fratelli-sorelle è necessario:

a. essere immatricolati o iscritti per l'anno accademico 2021/2022 fino al primo fuori corso;

3. Cause di esclusione. Non può richiedere il bonus:

- lo studente iscritto al tempo parziale

4. Lo studente che usufruisca già di un esonero delle tasse per lo stesso anno accademico a vario titolo, può comunque chiedere lo sconto del bonus fratelli-sorelle. Lo sconto non può comunque essere accordato in misura maggiore delle tasse versate.

Articolo 23 - Studenti lavoratori

1. Gli studenti lavoratori, iscritti fino al secondo anno fuori corso, che appartengono alle fasce di reddito dalla 3^a alla decima e che svolgono una documentata attività lavorativa, sia essa di tipo autonomo, sia essa di tipo dipendente, hanno diritto a sconti sul COA secondo la quantificazione indicata nella tabella sotto riportata.

Ha diritto allo sconto lo studente che sia:

- Lavoratore dipendente o assimilato per un periodo di almeno 8 mesi nel corso dell'anno 2021;
- Lavoratore autonomo con partita I.V.A. nel corso dell'anno 2020 con un reddito (derivante dall'attività lavorativa) non inferiore a € 7.500,00;
- Lavoratore autonomo con attività lavorativa non esercitata abitualmente nel corso dell'anno 2020 con un reddito (derivante dall'attività lavorativa) non inferiore a € 7.500,00.

Fascia di reddito	SCONTO
Terza	€ 50,00
Quarta	€ 100,00
Quinta	€ 150,00
Sesta	€ 200,00
Settima	€ 250,00
Ottava	€ 300,00
Nona	€ 350,00
Decima	€ 400,00

2. Lo studente che usufruisca già di un esonero delle tasse per lo stesso anno accademico a vario titolo, può comunque chiedere lo sconto per studente lavoratore. Lo sconto non può comunque essere accordato in misura maggiore dell'importo complessivo delle tasse dovute.

Articolo 24 - Studenti detenuti nelle case circondariali dell'Abruzzo e del Molise

1. Gli studenti detenuti nelle Case Circondariali dell'Abruzzo e del Molise iscritti fino al secondo anno fuori corso, sono esonerati dal pagamento del COA e dalla tassa regionale.

Articolo 25 - Contributo unico maggiorato

1. Pagano il contributo unico maggiorato di cui alla seguente tabella gli studenti che si iscrivono a partire dal terzo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico e che non hanno i requisiti previsti all'art. 15 del presente Regolamento, vale a dire un ISEE da 0 a 30.000 e 25 CFU acquisiti tra il 11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021.

Valore ISEE	COA
Fino a € 13.000,00	€ 435,00
Da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 470,00
Da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 655,00
Da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 870,00
Da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 1.140,00
Da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 1.495,00
Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.950,00
Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 2.250,00
Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.500,00
Oltre € 50.000,00	€ 2.650,00

Articolo 26 - Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1 Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Tipologia contributo	Importo
1) Contributo trasferimento in uscita (comprensivo imposta di bollo)	€ 147,00
2) Contributo trasferimento in entrata (comprensivo imposta di bollo)	€ 60,00
3) Contributo per 1° passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede (comprensivo imposta di bollo)	€ 91,00
4) Contributo per 2° e oltre passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede (comprensivo imposta di bollo)	€ 150,00
5) Contributo per diritto fisso per ricognizione o sospensione	€ 250,00
6) Diploma di laurea (solo imposte di bollo)	€ 32,00
7) Rinnovo domanda di laurea	€ 16,00
8) Contributo per richiesta duplicato diploma di laurea (comprensivo dell'imposta di bollo)	€ 110,00
9) Contributo per richiesta di equivalenza titolo accademico straniero per iscriversi ad un corso di studi	€ 50,00
10) Contributo per riconoscimento diretto titolo accademico straniero	€ 150,00
11) Contributo per riconoscimento crediti per l'immatricolazione con abbreviazione di corso.	€ 50,00

12) Contributo per riconoscimento crediti presentato nel corso della carriera (riconoscimento crediti studenti iscritti agli anni successivi al primo), salvo che lo studente abbia acquisito i crediti presso Unite o in un'altra Università abruzzese.	€ 50,00
13) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 1° al 60° giorno	€ 50,00
14) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 61° al 120° giorno	€ 100,00
15) Sovrattassa iscrizione Corsi singoli	€ 50,00
16) Tassa di partecipazione a bandi per corsi ad accesso programmato	€ 50,00

Articolo 27 - Rimborsi

1. Gli studenti immatricolati, iscritti e iscritti a corsi singoli hanno diritto alla restituzione dei contributi universitari corrisposti solo nelle seguenti ipotesi:

- a. hanno effettuato un doppio pagamento;
- b. hanno pagato più del dovuto, per cause non imputabili allo studente;
- c. hanno pagato una sovrattassa non dovuta;
- d. hanno effettuato un pagamento che non era dovuto dopo la decadenza o per mancato perfezionamento dell'immatricolazione.

2. Non possono essere rimborsati, in quanto incassati per conto di altri Ministeri e Enti:

- a. l'imposta di bollo;
- b. la tassa regionale ADSU;
- c. le spese delle commissioni bancarie.

3. Non si procederà a nessun rimborso decorsi due anni dalla maturazione del diritto.

4. Gli importi rimborsati non possono in nessun caso essere superiori al COA pagato.

Qualora l'Università dovesse procedere al rimborso di una tassa, lo studente che ne ha fruito sarà responsabile degli adempimenti eventualmente necessari per regolarizzare la propria posizione fiscale o del proprio nucleo familiare nel caso in cui sulle tasse pagate e successivamente rimborsate siano state effettuate detrazioni ai fini Irpef.

Non possono inoltre essere rimborsati in nessun caso gli importi relativi alla quota di partecipazione ai test di accesso ai Corsi di studio.

4. Il Rettore con provvedimento motivato può esonerare dal pagamento parziale o totale delle tasse studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolare situazione di disagio. L'esenzione da parte del Rettore è un provvedimento eccezionale e in quanto tale può essere concesso, di norma, una sola volta.

Capo III - "STATUS" DEGLI STUDENTI E TERMINI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 28 - Tipologie di "status" dello studente

1. Lo studente è iscritto "in corso" per tutta la durata normale degli studi prevista dall'Ordinamento didattico del Corso di studi.

2. Lo studente è iscritto "fuori corso" qualora abbia seguito il proprio corso di studi per la sua intera durata senza tuttavia aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale.

3. L'Università degli Studi di Teramo ha previsto la figura di "studente atleta", al fine di consentire all'atleta che ne fa richiesta la possibilità di conciliare lo studio del percorso formativo universitario con la carriera agonistica sportiva. Si rinvia a quanto previsto dal Programma Universitario per Studenti-A atleti doppia carriera approvato dall'Ateneo.

4. L'Università degli Studi di Teramo prevede la possibilità di attivare la "carriera alias" che rappresenta un patto interno all'Ateneo volto a creare un'identità alternativa all'interno del sistema di gestione amministrativa, che sostituisce i dati anagrafici dello studente o della studentessa in transizione con il nome "di elezione" scelto. Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione e la gestione di carriera alias degli studenti approvato dall'Ateneo.

Articolo 29 - Termine di conseguimento del titolo di studio (studenti di ordinamento DD.MM. 509/99 e 270/04)

1. Gli studenti di ordinamento DM 270/04 o DM 509/99, iscritti a tempo pieno, devono superare tutti gli esami di profitto entro un termine pari al triplo della durata normale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di Facoltà.

Esempio: uno studente iscritto ad un Corso di laurea triennale deve superare tutti gli esami entro 9 anni complessivi, uno studente iscritto a un corso di laurea magistrale biennale entro 6 anni complessivi.

Per calcolare il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio non si tiene conto degli eventuali anni di interruzione/sospensione della carriera, concessa ai sensi del successivo art. 43 e successivi.

2. I termini fissati per il conseguimento del titolo di studio si interrompono:

a) in caso di passaggio ad altro corso di laurea

b) se gli studenti sono in difetto del solo esame di laurea. In questo caso non è tuttavia possibile presentare domanda di passaggio al tempo parziale di cui all'art. 47.

3. Decorso i termini di conseguimento del titolo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Lo studente pertanto, è tenuto a richiedere alle strutture didattiche la verifica del proprio percorso formativo. Il Consiglio di Facoltà provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Articolo 30 - Decadenza corsi pre-riforma

(si applica esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi "vecchio ordinamento", ante D.M. 509/99)

1. Gli studenti fuori corso iscritti a Corsi di studio di vecchio ordinamento decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami, per otto anni accademici consecutivi, a norma dell'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.8.33 (indipendentemente dal pagamento delle tasse). Il termine di

decadenza può essere interrotto anche con il sostenimento di un esame di profitto, con esito negativo, regolarmente verbalizzato.

2. La decadenza opera d'ufficio e l'Università non è tenuta ad effettuare comunicazioni agli studenti in merito al loro status di decaduti o in procinto di decadere. Non si incorre nella decadenza se sono stati superati tutti gli esami di profitto e si è in debito unicamente dell'esame di laurea cui si può accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame (previo rinnovo dell'iscrizione).

3. Lo studente decaduto può richiedere presso la segreteria amministrativa studenti la restituzione del proprio diploma di maturità, se consegnato all'atto dell'immatricolazione.

Articolo 31 - Riconoscimento di CFU per abbreviazione di corso e altre attività formative

1. Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extra universitari, decaduto o rinunciatario, può immatricolarsi richiedendo il riconoscimento di esami sostenuti per ottenere un'abbreviazione di carriera pagando la relativa tassa pari ad € 50,00. La richiesta di immatricolazione con abbreviazione verrà sottoposta al pronunciamento del Consiglio di Facoltà.

Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extra universitari, decaduto o rinunciatario, o che intende effettuare passaggi ad altro Corso di Laurea o vuole trasferirsi all'Università di Teramo può, in via preventiva, prima dell'immatricolazione, inoltrare richiesta di valutazione di carriera, soggetta al pronunciamento del Consiglio di Facoltà. In tal caso lo studente può far pervenire in Segreteria Studenti la domanda di "Valutazione preventiva di carriera pregressa" e, dopo il caricamento della domanda, pagare il contributo di € 50,00. Chi presenta la domanda di valutazione della carriera pregressa entro il 5 novembre 2021 e si immatricula entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di Facoltà, non deve pagare la sovrattassa.

2. Gli studenti già iscritti che intendono chiedere il riconoscimento crediti devono presentare la relativa domanda utilizzando il modulo "richiesta riconoscimento crediti anni successivi", scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet, dal 2 agosto al 20 dicembre 2021. I laureandi possono presentare domanda anche da gennaio al 29 luglio 2022. È dovuto un contributo di € 50,00 salvo che i crediti siano stati acquisiti presso una delle tre Università Statali della Regione Abruzzo (Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di L'Aquila, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara).

Capo IV - ATTIVITA' DIDATTICA ED ESAMI DI PROFITTO

Articolo 32 - Calendario didattico

1. Le informazioni didattiche di pertinenza delle singole Facoltà sono contenute nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio e vengono pubblicizzate attraverso le pagine del sito dedicate alle singole Facoltà.

2. Le lezioni di ogni anno accademico iniziano, di norma, il 1° ottobre e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Il Calendario didattico, approvato da ciascuna Facoltà nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, fissa l'inizio delle lezioni e l'articolazione dell'anno accademico in periodi di esame e di laurea.

Il periodo per lo svolgimento degli esami di profitto relativo all'anno accademico si conclude il 31 dicembre.

Per l'a.a. 2020/2021 gli esami di profitto possono svolgersi, quindi, fino al 31 dicembre 2021. Le Facoltà, nei mesi di gennaio e febbraio 2022 possono prevedere appelli d'esame riferiti all'anno accademico precedente, a.a. 2020/2021, ma riservati esclusivamente ai laureandi delle sedute di laurea di marzo 2022.

Per l'a.a. 2021/2022 gli esami di profitto possono svolgersi fino al 31 dicembre 2022. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, le Facoltà prevedono appelli d'esame riferiti all'a.a. 2021/2022, riservati esclusivamente ai laureandi delle sedute di laurea di marzo 2023.

Per "laureandi" si intende coloro i quali hanno presentato validamente la domanda di laurea e risultano in debito al massimo di sei attività didattiche (comprehensive, quindi, di esami di profitto o tirocinio o altre attività).

Articolo 33 - Esami di profitto

1. L'esame di profitto deve essere previsto nel Manifesto del proprio corso di studi e regolarmente verbalizzato sul gestionale di Ateneo. Non sono considerati esami tutte le cosiddette "prove in itinere", "esoneri", "idoneità" che non prevedono una verbalizzazione sul sistema informativo.

2. Gli studenti possono sostenere gli esami solo a conclusione delle lezioni programmate relative all'anno di iscrizione e, di norma, solo ed esclusivamente esami di profitto previsti nel Manifesto del corso di studi a cui sono iscritti, nel rispetto della programmazione didattica annuale.

3. In nessun caso, gli studenti possono sostenere di nuovo, neppure come "esame a scelta dello studente", un esame già sostenuto e superato oppure convalidato con delibera del CdF, anche in caso di variazione del programma.

4. Gli studenti iscritti a corsi di laurea della durata triennale non possono sostenere come "esame a scelta" insegnamenti previsti nei Regolamenti dei corsi di laurea magistrale e viceversa, ad eccezione degli insegnamenti previsti nei prime tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

La segreteria studenti procederà ad annullare gli esami sostenuti in violazione della presente disposizione.

5. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di frequenza e propedeuticità eventualmente indicati nel Regolamento didattico del Corso di studio pena l'annullamento degli esami sostenuti in difetto.

6. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del comma 2 per l'anno di iscrizione, mentre possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni precedenti in qualsiasi periodo.

7. E' consentito istituire appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso.

8. L'iscrizione agli esami di profitto avviene attraverso il sistema gestionale di Ateneo a condizione che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e che l'esame sia inserito tra quelli previsti per il proprio Corso di studio. All'atto della prenotazione è richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del corso seguito. Il giorno della prova lo studente deve obbligatoriamente presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e la copia della ricevuta della prenotazione effettuata che, al termine dell'esame, il docente sottoscriverà con l'esito dell'esame sostenuto e l'indicazione del voto; lo studente potrà controllare sul gestionale l'avvenuta registrazione dell'esame.

9. I Regolamenti dei singoli Corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai Decreti ministeriali delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le Facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.

10. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale. I crediti formativi associati all'insegnamento sono in ogni caso acquisiti con il superamento della verifica. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto, quindi non influisce sulla media della votazione finale: può essere verbalizzata su richiesta dello studente con la definizione di "respinto". In questo caso l'annotazione "respinto" è inserita nel curriculum dello studente. Negli altri casi viene annotato un giudizio sul verbale con la dicitura "ritirato o non concluso".

11. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami fondamentali previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l'anticipo di due esami dell'anno successivo, previa autorizzazione delle strutture didattiche competenti (consiglio di Corso di studio o consiglio di Facoltà) che dovranno rilasciare apposito documento e darne contestuale comunicazione alla Segreteria studenti che procederà ad abilitare la prenotazione degli esami sul gestionale di Ateneo. L'autorizzazione potrà essere concessa solo se l'ordinamento a cui fanno riferimento gli esami di cui si richiede l'anticipo è il medesimo.

Art. 34 - Coerenza delle attività formative ad autonoma scelta dello studente con gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio

1. In relazione alle attività formative ad autonoma scelta dello studente, sono coerenti con gli obiettivi formativi relativi a ciascuno dei Corsi di Studio attivi presso l'Università degli Studi di Teramo le attività didattiche di seguito elencate:

Facoltà di Giurisprudenza	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Servizi Giuridici (L-14)	Insegnamenti erogati dal Corso di laurea

	magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza
Giurisprudenza (LMG/01)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della Facoltà di Giurisprudenza
Diritto, economia e strategia d'impresa (LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche e LM-77)	Insegnamenti erogati dai dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Scienze Politiche (L-36)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della durata triennale e quinquennale: - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Turismo Sostenibile (L-15)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della durata triennale e quinquennale: -della Facoltà di Scienze Politiche; -della Facoltà di Giurisprudenza; -della Facoltà di Scienze della Comunicazione.
Scienze Politiche Internazionali (LM-62)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della durata biennale e quinquennale: - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Scienze delle Amministrazioni (LM-63)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della durata biennale e quinquennale: - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Facoltà di Scienze della Comunicazione	
Corso di Studio	Attività formative coerenti

Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3)
Scienze della Comunicazione (L-20)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (L-20)
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni (LM-59)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni (LM-59)
Media, Arti, culture (LM-65)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Media, Arti, culture (LM-65)
Interfacoltà Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Economia (L-18)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Studio della durata triennale e quinquennale - della Facoltà di Scienze Politiche; - della Facoltà di Giurisprudenza; - della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Biotechnologie (L-2)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Laurea della durata triennale della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali
Scienze e tecnologie alimentari (L-26)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Laurea della durata triennale della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali
Viticultura ed enologia (L-26)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Laurea della durata triennale della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali
Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità (L/Gastr)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Laurea della durata triennale della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali

Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità (L-P02)	Insegnamenti erogati dai Corsi di Laurea della durata triennale della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali
Reproductive Biotechnologies (LM-9)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Reproductive Biotechnologies (LM-9)
Biotecnologie avanzate (LM-9)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale Biotecnologie avanzate (LM-9)
Food Science and Technology (LM-70)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Food Science and Technology (LM-70)
Facoltà di Medicina Veterinaria	
Corso di Studio	Attività formative coerenti
Tutela e benessere animale (L-38)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea in Tutela e benessere animale (L-38)
Medicina Veterinaria (LM-42)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria (LM-42)
Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili (LM-86)	Insegnamenti erogati dal Corso di Laurea magistrale in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili (LM-86)

2. Sono inoltre coerenti con gli obiettivi formativi di tutti i Corsi di Studio attivi presso l'Università degli Studi di Teramo i seguenti insegnamenti:

Politica della differenza e tematiche di genere, erogato presso il Corso di Studio in Scienze Politiche internazionali;

Competenze trasversali per la sostenibilità e il Kaizen, erogato presso per il Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Lo studente che supera uno dei due insegnamenti, iscritto in un corso di laurea della durata triennale, non potrà richiedere il riconoscimento della stessa attività in una carriera successiva di livello superiore (corso di studio della durata biennale).

3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, lo studente è tenuto a formulare apposita istanza di valutazione della coerenza delle attività formative autonomamente scelte con il proprio percorso di studi al Consiglio della Facoltà di appartenenza e, solo a seguito di valutazione positiva, l'attività potrà essere inserita nel percorso formativo individuale.

4. Le richieste di valutazione di cui al precedente comma possono essere formulate entro il 30 novembre di ciascun anno accademico, nel caso in cui la valutazione concerna attività didattiche erogate nel primo semestre, ed entro il 30 aprile di ciascun anno accademico, nell'ipotesi di insegnamenti erogati nel secondo semestre.

5. L'esame scelto dallo studente e inserito nel proprio piano di studi seguendo le procedure di cui ai commi precedenti non può essere modificato durante l'anno accademico in cui è stata effettuata la scelta.

Articolo 35 - Compilazione Piani di Studio

1. Lo studente, a prescindere dall'anno di corso in cui è iscritto, purché nello status "in corso", deve compilare in modalità on-line il piano di studio tramite l'accesso al proprio profilo di Segreteria studenti, entro il 25 novembre 2021.
2. La mancata compilazione del piano di studio on-line comporta l'impossibilità di prenotarsi agli esami di profitto dell'anno di corso di iscrizione.

Articolo 36 - Corsi singoli

1. Iscrizione ai corsi singoli per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Teramo:

- a) Per l'iscrizione ai corsi singoli finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Teramo è necessario presentare la domanda alla Segreteria Studenti, utilizzando il modulo, scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito, denominato "domanda di iscrizione ai corsi singoli per l'accesso ai corsi di laurea magistrale", dal **2 agosto 2021 al 17 febbraio 2022**.
- b) Gli studenti dell'Università di Teramo che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare, a seconda della fascia di reddito ISEE valido per il diritto allo studio universitario, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE	Importo unitario per singolo CFU
I	Da € 0,00 a € 13.000,00	€ 0,00
II	Da € 13.000,01 a € 30.000,00	€ 13,00
III	Oltre € 30.000,00	€ 26,00

- c) Gli studenti che devono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Teramo e devono recuperare i CFU possono superare il numero massimo di 45 CFU.
- d) Gli studenti che devono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Teramo e devono recuperare i CFU attraverso l'iscrizione ai Corsi singoli sono ammessi a

sostenere gli esami di profitto occorrenti anche se gli stessi sono inerenti i Corsi di Laurea a numero chiuso, nello specifico il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria.

- e) Gli studenti che devono recuperare i CFU previsti per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale hanno la facoltà di immatricolarsi entro il **15 aprile 2022** senza il pagamento della sovrattassa.
- f) Agli studenti che devono colmare i requisiti curriculari per l'immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Università di Teramo sarà rimborsato il costo del COA relativo ai corsi singoli. Gli studenti non europei richiedenti il visto sono esonerati dal pagamento della tassa prevista per i Corsi singoli ai fini dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale.
- g) Gli studenti che si iscrivono al singolo insegnamento possono conseguire il numero di CFU previsti, per quell'insegnamento, dal Regolamento del Corso di laurea in cui lo stesso è attivato e solo per esso. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, negli appelli relativi all'anno accademico di iscrizione (a.a. 2021/2022). E' possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa pari ad € 50,00.
- h) I Corsi singoli ai quali si fa domanda di iscrizione devono essere coerenti con le indicazioni riportate nella delibera del Consiglio di Facoltà per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale.

2. Per l'iscrizione ai corsi singoli per tutte le altre motivazioni è necessario presentare la domanda alla Segreteria Studenti, utilizzando il modulo, scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito, denominato "iscrizione corsi singoli".

Gli studenti che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare, a seconda della fascia di reddito ISEE valido per il diritto allo studio universitario, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE	Importo unitario per singolo CFU
I	Da € 0,00 a € 13.000,00	€ 0,00
II	Da € 13.000,01 a € 30.000,00	€ 13,00
III	Oltre € 30.000,00	€ 26,00

- a) L'iscrizione a corsi singoli non è possibile se l'insegnamento è tra quelli di un Corso di studio a numero chiuso.
- b) Per richiedere l'iscrizione ai Corsi singoli è necessario essere in possesso almeno del Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- c) Gli studenti iscritti a corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica entro l'anno accademico di iscrizione.
- d) E' consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari a 45,00.

- e) Lo studente che si iscrive al singolo insegnamento può conseguire il numero di CFU previsti per quell'insegnamento, dal piano di studi del Corso di laurea in cui lo stesso è attivato.
- f) Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, negli appelli relativi all'anno accademico di iscrizione (a.a. 2021/2022). In nessun caso verranno restituite le tasse di iscrizione pagate.
- g) La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata:
 - dal **2 agosto al 5 novembre 2021** per gli insegnamenti che si tengono il primo semestre;
 - dal **13 gennaio 2021 al 17 febbraio 2022** per gli insegnamenti che si tengono al II semestre.
- h) E' possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa pari ad € 50,00, comunque entro e **non oltre il 29 aprile 2022**.

Articolo 37 - Esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

1. Lo studente iscritto a Corsi di laurea e laurea magistrale, in aggiunta agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può iscriversi, per ciascun anno accademico, al massimo a due insegnamenti di altri Corsi di studio di pari livello di Unite. Tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente.

2. Gli studenti iscritti a corsi di laurea possono sostenere esami ex art. 6 previsti per Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che non siano previsti in anni successivi a quelli al quale lo studente è iscritto. In nessun caso può essere ammessa la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea magistrale di durata biennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea di durata triennale. La frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea di durata triennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale non è permessa a meno che lo studente non sia preventivamente autorizzato dalle competenti strutture didattiche. Il sostenimento di esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 deve avvenire anche nel rispetto delle regole previste dai singoli Corsi di studio, pertanto gli studenti - prima di presentare la domanda - devono verificare i regolamenti didattici del proprio corso e del corso presso il quale sono impartiti gli insegnamenti di cui vuole sostenere gli esami.

3. Gli studenti iscritti al 1° anno devono aver acquisito almeno 6 crediti nel corso di appartenenza;

- gli studenti iscritti al 2° anno devono aver acquisito almeno 36 crediti nel corso di appartenenza;
- gli studenti iscritti al 3° anno devono aver acquisito almeno 72 crediti nel corso di appartenenza;
- gli studenti iscritti al 4° anno devono aver acquisito almeno 108 crediti nel corso di appartenenza;
- gli studenti iscritti al 5° anno devono aver acquisito almeno 144 crediti nel corso di appartenenza.

I crediti devono essere acquisiti al momento della presentazione della domanda.

4. La domanda, in carta resa legale, può essere presentata a partire dal 2 agosto 2021 e non oltre il 20 dicembre 2021:

- presso lo sportello della Segreteria studenti negli orari di apertura al pubblico;
- spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.

Articolo 38 - Laureandi

1. Può essere considerato "laureando" solo lo studente al quale manchino non più di 6 attività didattiche (esami, tirocinio, altre attività) per completare il proprio corso di studio, esclusa la prova finale.

2. La domanda di laurea si presenta con le modalità ed entro le scadenze definite nell'apposito scadenzario reperibile sul sito internet di Ateneo nella sezione Segreteria Studenti>Tesi di laurea; il facsimile di domanda e dell'ulteriore documentazione è reperibile nella sezione Segreteria studenti>Modulistica. La domanda di laurea può essere presentata soltanto quando lo studente sia in debito di non più di sei attività didattiche (esami, tirocinio, altre attività) per completare il proprio corso di studio, esclusa la prova finale.

In caso di mancato conseguimento del titolo nella sessione per la quale si è presentata domanda di laurea, essa dovrà essere rinnovata ricompilando ex novo la domanda in bollo, attenendosi alle indicazioni contenute nell'apposito scadenzario.

3. Lo scadenzario, al quale lo studente è tenuto ad attenersi, definisce sia la documentazione necessaria da allegare alla domanda di laurea e sia le scadenze di presentazione di detta documentazione.

4. La consegna della tesi deve avvenire con le modalità ed entro le scadenze riportate nello scadenzario.

5. Prima di ammettere lo studente al sostenimento della prova finale la Segreteria amministrativa studenti svolgerà il controllo della regolarità dei pagamenti e dell'intero percorso formativo per verificare che esso sia conforme all'ordinamento, al Regolamento/Manifesto del proprio Corso di studio e/o al proprio percorso formativo se esistente ed autorizzato dagli organi didattici, anche in relazione al numero di crediti previsti ed alle eventuali propedeuticità. Lo studente che non risulti in regola non può essere ammesso alla prova finale.

6. La pergamena di laurea sarà consegnata al termine della proclamazione.

Per richiedere il duplicato della pergamena a seguito di smarrimento è necessario presentare una domanda in bollo presso la segreteria studenti, allegando copia di un proprio documento di identità valido e la denuncia di smarrimento o un'autocertificazione pagando un contributo di euro 110.

Capo V - MODIFICHE DI CARRIERA

Articolo 39 - Passaggio ad altro corso di studio (escluso il Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria). Cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede (Avezzano/Teramo)

1. Gli studenti già iscritti ad un corso di studi di Unife che intendano passare ad un altro corso di studi nell'a.a. 2021/2022 devono presentare domanda di passaggio presso la Segreteria studenti entro il **20 dicembre 2021**.

2. Nei casi in cui lo studente che effettua un passaggio abbia sostenuto esami e acquisito crediti nel corso di studi di provenienza, il Consiglio della Facoltà sede del corso di destinazione:

a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita;

b) convalida parte o tutti gli esami sostenuti e, in relazione alla quantità di crediti riconosciuti, abbreviare la durata del corso stesso indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;

c) formula il percorso formativo per il conseguimento del titolo di studio;

d) per i corsi di laurea magistrale con verifica dei requisiti e della personale preparazione il Consiglio valuta il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. In caso di carenza dei requisiti curriculari e/o della preparazione personale il passaggio non potrà essere perfezionato;

e) per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato, si rinvia al bando di ammissione;

Per i corsi di laurea magistrale non possono essere considerati riconoscibili:

- i crediti acquisiti per ottenere il titolo necessario per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale;

- i crediti acquisiti per ottenere i requisiti curriculari necessari per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale;

3. Gli studenti che intendano effettuare il passaggio di corso o cambiare ordinamento/curriculum o cambiare sede del CdL magistrale in Giurisprudenza devono risultare in regola con i pagamenti delle tasse degli anni precedenti. Devono, altresì, aver rinnovato l'iscrizione all'anno accademico corrente.

La "domanda di passaggio", la "domanda di cambio di ordinamento/curriculum", la "domanda di cambio di sede" dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli scaricabili dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica del sito internet d'Ateneo.

Alla domanda va allegata la fotocopia della prima pagina e delle pagine compilate del libretto di iscrizione universitaria cartaceo, se posseduto dallo studente, o del libretto on-line.

Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo dovuto, individuato come di seguito:

- per il primo passaggio-cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede: € 91 (di cui € 16 per l'imposta di bollo) - per quelli successivi: € 150 (di cui € 16 per l'imposta di bollo) -

Le domande di passaggio di corso o di cambio di ordinamento/curriculum o cambio di sede, potranno essere:

1. spedite con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Segreteria Studenti - Via Renato Balzarini 1 - 64100 Teramo.
2. Inviare via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it

4. Dalla data di presentazione della domanda di passaggio non è consentito sostenere esami di profitto nel Corso di provenienza. A seguito del passaggio lo studente può sostenere esami presso il nuovo Corso a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell'a.a. 2021/2022.

5. Non è possibile presentare nello stesso anno accademico domanda di tempo parziale e domanda di passaggio di corso/ordinamento.

Articolo 40 - Trasferimento ad altra Università

1. Le scadenze per presentare la domanda di trasferimento ad altra università sono le seguenti:

- Dal 2 agosto 2021 al 20 dicembre 2021.
- Chi chiede il trasferimento entro il 25 novembre 2021 non deve rinnovare l'iscrizione.
- Chi chiede il trasferimento dal 25 novembre 2021 al 20 dicembre 2021 deve pagare la prima rata dell'anno accademico 2021/2022 e la relativa sovrattassa.

2. Per ottenere il trasferimento lo studente che intende trasferirsi ad altra Università deve consegnare entro i termini di cui al precedente punto 1:

- a) domanda in bollo (assolto in modo virtuale) sul modulo pubblicato sul sito web dell'università www.unite.it nella sezione "Modulistica studenti";
- b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- c) libretto di iscrizione cartaceo o libretto on-line;
- d) nulla osta dell'Università di destinazione (per i corsi a numero programmato nei quali intende trasferirsi);

La domanda può essere:

1. Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R. .
2. Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it .
3. Consegnata presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Polo didattico "G. d'Annunzio", via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.

Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo dovuto, pari a € 147,00.

3. Esami. Il trasferimento ha corso dalla data di pagamento del contributo di trasferimento. A partire da tale data lo studente non può più sostenere esami, seguire le lezioni, esercitazioni o laboratori, usufruire dei servizi riservati agli studenti di Unite.

Articolo 41- Trasferimento da altra Università (escluso il Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria)

1. Lo studente proveniente da altre Università italiane, da Accademie Militari o da altri istituti militari d'istruzione superiore può chiedere il trasferimento ad un Corso di studio di Unite solo di ordinamento DM 270/04.

Il trasferimento dovrà avvenire rispettando i requisiti e le modalità di accesso previste per il corso prescelto.

2. Per ottenere il trasferimento, lo studente deve presentare domanda all'Università di provenienza secondo le procedure previste da quella Amministrazione e presentare a Unite dal 2 agosto 2021 al 20 dicembre 2021 la domanda di proseguimento studi redatta sull'apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Università alla pagina www.unite.it nella sezione "Modulistica studenti";

La domanda può essere:

1. Spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, raccomandata A.R.
2. Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.unite.it.

Sono da allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a. copia della domanda di trasferimento in uscita presentata all'università di provenienza;
- b. Modello A allegato alla domanda di proseguimento studi;
- c. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- d. Fotocopia del tesserino del codice fiscale;

Lo studente deve procedere alla propria registrazione sul sito di Ateneo www.unite.it (qualora non sia già registrato). Dopo aver effettuato la registrazione, su segreteria studenti on line, deve visionare la sezione Menu - Home - Consensi privacy e, al fine di fruire delle agevolazioni in base all'ISEE, deve autorizzare l'Università alla consultazione della Banca Dati INPS per lo scarico della DSU (acquisizione valore ISEE valido per il diritto allo studio universitario, anno 2021, in corso di validità o l'ISEE corrente). Deve, inoltre, compilare l'autocertificazione (modello A- Dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 e seguire le indicazioni riportate on line).

Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo di € 60,00 (comprensivo del bollo per la domanda) e il COA, la tassa regionale e il bollo relativi alla prima rata dell'iscrizione.

3. Si ricorda che i titoli di studio stranieri debbono essere perfezionati dalle rappresentanze italiane competenti. Qualora fosse mancante il titolo o non conforme a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, la documentazione sarà restituita all'università di provenienza.

4. A seguito del trasferimento lo studente può sostenere esami a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell'a.a. 2021/2022.

5. Le norme che regolano il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'accesso ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a c.u. a numero programmato nazionale in Medicina Veterinaria (classe LM-42). Le modalità per effettuare il trasferimento, per le quali si rinvia al successivo art. 42, sono inserite annualmente in apposito bando per l'ammissione ad anni successivi al primo, pubblicato annualmente, in presenza di posti disponibili presso le coorti degli anni accademici precedenti, all'Albo online di Ateneo e sul sito web www.unite.it.

Art. 42 - Modalità di ammissione ed iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina Veterinaria senza previo superamento della prova di ammissione

1. Ai sensi della normativa nazionale disciplinante l'accesso ai corsi di studio a numero programmato, l'ammissione e l'iscrizione ad anni successivi al primo del CdLM in Medicina Veterinaria, senza necessità di sostenimento e superamento della prova di ammissione, sono subordinate a due condizioni:

- possesso di una pregressa carriera universitaria il cui riconoscimento, da parte del competente Organo di Ateneo, consenta la convalida di un numero di CFU sufficienti per l'ammissione ad un anno di corso successivo al primo;
- disponibilità di posti liberi presso la coorte a cui lo studente può essere ammesso in base all'anno di corso accessibile, quale risultante dalla valutazione della carriera pregressa.

2. L'accesso ad anni successivi è altresì disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo, consultabile alla pagina web del sito di Ateneo dedicata a Statuto e Regolamenti - Sezione Regolamenti Studenti, che prevede l'indizione annuale di una procedura selettiva per l'attribuzione dei posti inoptati o resisi disponibili a seguito di trasferimento verso altro Ateneo, rinuncia agli studi o abbandono. Alla selezione possono partecipare sia studenti che intendano effettuare un trasferimento in ingresso da altro Ateneo o un passaggio da altro corso di studi attivo presso l'Università di Teramo, sia laureati che richiedano l'immatricolazione con abbreviazione di carriera.

3. Qualsiasi istanza di trasferimento in ingresso, di passaggio interno da altro corso di studio o di immatricolazione con abbreviazione di carriera presentata al di fuori della predetta procedura selettiva non potrà essere accolta.

Articolo 43 - Interruzione della carriera per motivi di salute

1. Gli studenti iscritti in corso (esclusi gli iscritti al tempo parziale) costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

2. La domanda in bollo va presentata entro il termine previsto per tra il **2 agosto 2021 ed il 25 novembre 2021** allegando idonea documentazione comprovante il diritto all'interruzione, fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e libretto di iscrizione.

La domanda può essere:

1. spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.;
2. consegnata presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Polo didattico "G. d'Annunzio", via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, negli orari di apertura al pubblico.

3. Non sono consentite più di due interruzioni di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di Corso di studio. La richiesta di interruzione della carriera viene presentata in luogo dell'iscrizione e non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Lo studente che intende usufruire dell'interruzione di carriera non può sostenere esami negli anni accademici relativi alla richiesta, pena l'annullamento degli stessi, né può fare alcun atto di carriera scolastica. Gli anni di interruzione non sono conteggiati né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.

Articolo 44 - Ricongiunzione della carriera a seguito di una interruzione "di fatto"

1. Qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per un periodo di almeno due anni accademici, senza far ricorso all'interruzione della carriera di cui all'art. 43, deve versare all'Università un diritto fisso per ciascun anno di interruzione pari ad €. 250,00 in luogo delle tasse universitarie e delle sovrattasse maturate. L'importo è dovuto anche dagli studenti iscritti al tempo parziale.

2. Gli studenti che sospendono i pagamenti per un solo anno senza fare ricorso all'interruzione di carriera prevista all'art. 43 pagheranno, oltre alle tasse previste per l'anno corrente, le tasse arretrate nella misura massima.

4. Gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% in possesso del certificato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbiano sospeso gli studi e non siano incorsi nel superamento del termine di conseguimento del titolo di studio, possono riprendere gli studi versando € 30.00,00 per ciascun anno di sospensione. Gli anni di interruzione non sono conteggiati né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.

5. Durante il periodo di sospensione di fatto lo studente non può sostenere esami, né altre attività didattiche pena l'annullamento degli stessi. Non sono consentite più di due interruzioni di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di Corso di studio.

Articolo 45 - Sospensione della carriera

1. La sospensione è l'interruzione temporanea degli studi prevista solo in casi particolari:

- proseguimento degli studi all'estero;
- iscrizione a istituti di formazione militare italiani;
- iscrizione a corsi di dottorato di ricerca;
- iscrizione a scuole di specializzazione;
- iscrizione a master universitari di primo e secondo livello.

2. La normativa non permette di essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio, quindi lo studente, nei casi sopra indicati, ha l'obbligo di chiedere la sospensione degli studi del corso a cui è iscritto.

La sospensione può essere richiesta dallo studente, che sia in regola con il pagamento delle tasse, per una durata massima pari alla durata legale del corso di studi al quale si iscrive.

La domanda di sospensione degli studi può essere presentata alla Segreteria Studenti (www.unite.it - "Segreteria Studenti" - "Modulistica") entro i termini previsti per l'iscrizione, allegando la seguente documentazione:

1. fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità;
2. libretto di iscrizione o libretto on-line.
3. Nel periodo di sospensione gli studenti devono pagare solo il contributo di € 250,00 per ogni anno sospeso e non possono svolgere nessun atto di carriera (es: sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus, laurearsi).
4. Non sono tenuti al pagamento del contributo gli studenti dei Corsi di laurea che si iscrivono a un corso di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione o di Master universitario di 1° e 2° livello di questo ateneo, per gli anni di sospensione legati alla durata del corso.
5. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini delle valutazioni del merito dello studente, compiute per l'erogazione dei servizi e interventi relativi al diritto allo studio universitario.
6. La sospensione non può essere concessa per frequentare altri corsi di studio universitari, se non per i casi espressamente previsti dalla normativa.
Per riprendere gli studi è necessario presentare o spedire alla Segreteria Studenti la domanda di "Ripresa degli studi" (www.unite.it - "Segreteria Studenti" - "Modulistica").
La domanda di sospensione, in bollo, va presentata dal 2 agosto 2021 al 25 novembre 2021.

Articolo 46 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente che intende abbandonare definitivamente il corso di studi, può presentare domanda di rinuncia agli studi in qualsiasi momento dell'anno accademico. La volontà di rinuncia agli studi si manifesta con una dichiarazione scritta.

2. Quando e come presentare la domanda. Lo studente potrà reperire il modulo di rinuncia studi, nel sito all'indirizzo www.unite.it nella sezione "Segreteria studenti" alla voce "Modulistica". Sul modulo è necessario apporre una marca da bollo di € 16,00 e allegare la seguente documentazione:

1. libretto universitario cartaceo se a suo tempo rilasciato;
2. fotocopia di un documento di identità valido.

La domanda può essere:

1. spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R. .
 2. consegnata presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Polo didattico "G. d'Annunzio", via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.
3. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate e non è tenuto al pagamento delle tasse di cui fosse eventualmente in debito.
4. A seguito della rinuncia è possibile immatricolarsi nuovamente allo stesso o ad altro Corso di studio, purché di ordinamento DM 270/04.
5. Le richieste di riconoscimento a seguito di rinuncia devono essere effettuate contestualmente alla procedura di immatricolazione al nuovo corso e non potranno essere presentate negli anni successivi.
6. La rinuncia agli studi effettuata da cittadini extraUE forniti di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità ad iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico. Per l'iscrizione agli anni successivi bisogna rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio paese nei mesi aprile-giugno e seguire le procedure previste.

Articolo 47 - Passaggio al tempo parziale

1. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a ciascuno studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di scegliere un percorso formativo con un numero di crediti stabiliti annualmente dalle Facoltà, e all'incirca corrispondente alla metà di quelli stabiliti nei piani di studio. È possibile così conseguire il titolo di studio in un maggiore arco di anni accademici, fino al doppio di quelli previsti, senza cadere nella condizione di fuori corso. In questo caso l'importo totale delle tasse è ridotto proporzionalmente a quanto dovuto.
2. Possono fruire dell'istituto del part-time coloro che si immatricolano, o che si iscrivono ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei e che siano in corso. Qualora lo studente superasse il numero dei crediti previsti annualmente per il tempo parziale viene iscritto d'ufficio al tempo pieno e deve corrispondere le relative tasse dovute in base alla fascia dichiarata. Nell'ammontare dei crediti vengono conteggiati anche quelli eventualmente convalidati.

3. Lo studente che ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione delle tasse universitarie, nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione delle tasse si applica a partire dall'anno di iscrizione al tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.

Valore ISEE	COA
fino a € 13.000,00	€ 180,00
da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 200,00
da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 220,00
da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 270,00
da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 350,00
da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 470,00
da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 600,00
da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 730,00
da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 800,00
oltre € 50.000,00	€ 880,00

4. Lo studente part-time non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità.

5. Lo studente part-time:

- non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno;
- non può avere i benefici dello studente lavoratore.

Il part-time ha la durata di almeno due anni e la relativa dichiarazione deve essere rinnovata alla scadenza del biennio. In mancanza di rinnovo, lo studente sarà automaticamente considerato a tempo pieno.

6. L'iscrizione a tempo parziale va dichiarata al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, e si effettua on line.

7. Gli studenti iscritti al tempo parziale devono superare tutti gli esami di profitto entro un termine pari al doppio del proprio percorso formativo concordato. Esempio: se la durata concordata è di 4 anni, gli esami vanno superati entro 8 anni complessivi. Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio di Facoltà provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

8. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e verrà indicato che lo studente è iscritto con rapporto di studio a tempo parziale.

Capo VI - CERTIFICAZIONI e PRATICHE AMMINISTRATIVE

Articolo 48 - Certificati

1. I certificati possono essere richiesti alla Segreteria studenti verbalmente con l'esibizione di un documento valido e della marca da bollo. I certificati vengono ordinariamente rilasciati in bollo. I certificati rilasciati allo sportello possono essere consegnati esclusivamente agli interessati o ad

altra persona munita di delega, del proprio documento di riconoscimento e di copia del documento di riconoscimento del delegante.

2. Per avere un certificato valevole per l'estero, lo studente deve richiedere in Segreteria un certificato in bollo per l'estero (sottoscritto da un funzionario di Unife con firma depositata in Prefettura). Può essere richiesto anche con traduzione in lingua inglese.

3. Per i corsi di studio di ordinamento D.M. 509/99 e D.M. 270/04, Unife rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio un documento che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, informazioni aggiuntive sul percorso formativo seguito. Presso la segreteria studenti è possibile richiedere gratuitamente il Diploma supplement (in italiano e in inglese) che viene rilasciato solo per i corsi di laurea e laurea magistrale. Il Diploma Supplement può essere rilasciato solo a chi ha conseguito il titolo di studio.

4. Lo studente può ottenere il rilascio di certificazioni attestanti la propria carriera universitaria purché sia in regola con il versamento delle tasse universitarie, sovrattasse per ritardato pagamento e della tassa regionale per il diritto allo studio. Lo studente che non effettua il versamento delle tasse entro le scadenze previste non può richiedere certificati fino alla regolarizzazione delle tasse, né può produrre a terzi le relative autocertificazioni.

Articolo 49 - Utilizzo della e-mail istituzionale

1. L'Ateneo fornisce un servizio di posta elettronica gratuito per gli studenti. L'indirizzo viene reso disponibile per ciascuno studente entro le 24 ore successive al perfezionamento dell'immatricolazione e rimane attivo fino ad un anno dopo la chiusura della carriera presso l'Ateneo. Nel caso di trasferimento in uscita la casella di posta verrà disabilitata al termine del procedimento.

2. L'Università utilizzerà esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica istituzionale per tutte le comunicazioni ufficiali rivolte agli studenti compreso le notifiche dell'avvenuta prenotazione agli esami e della registrazione in carriera degli esami di profitto.

3. Lo studente è tenuto ad utilizzare il medesimo account di posta per tutte le comunicazioni con l'Ateneo.

Articolo 50 - Opinioni degli studenti

1. Gli studenti, durante il percorso di studio, sono tenuti alla compilazione dei questionari obbligatori previsti dalle autorità competenti (MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca, ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, ecc.).

Articolo 51 - Trattamento dei dati

1. Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti dagli studenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento, dei diritti e degli obblighi conseguenti e per le finalità connesse alla fornitura degli specifici servizi.

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli studi di Teramo, Via Balzarini 1, 64100 TERAMO.
3. Sulla base delle particolari finalità connesse alla tipologia di trattamento, preliminarmente alla raccolta dati, sarà fornita una specifica informativa che riporterà le indicazioni necessarie all'interessato per valutare l'appropriatezza delle informazioni richieste per l'esercizio dei propri diritti.
4. Per il trattamento dei dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e, in ogni caso, quando necessario, l'Università raccoglierà il consenso degli interessati nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.
5. L'Università degli Studi di Teramo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile all'indirizzo mail rpd@unite.it, oppure mediante raccomandata A/R all'indirizzo Università degli Studi di Teramo- Ufficio GDPR- Via Balzarini, 1 64100 TERAMO.